

17 settembre 2005

# Miele

## di Sulla Valle del Sillaro



**Apicoltura Ginestra  
Castel San Pietro Terme (Bo)**

Sede stabilimento di confezionamento  
via dei Mille 13 Ozzano Emilia (Bo)

Da consumarsi preferibilmente entro la fine:  
vedi bordo capsula

**500 g  
Lotto A0117**

**Paese d'origine: Italia**

Esempio di etichetta per miele italiano: in verde le indicazioni già obbligatorie; in rosso i nuovi obblighi in base al D. Lgs. 179/04; in azzurro le indicazioni facoltative.

# Come deve essere l'etichetta per la commercializzazione del miele

A cura di Maria Lucia Piana



OSSERVATORIO NAZIONALE MIELE

Via Matteotti 72 40024 Castel San Pietro Terme (BO)  
Tel e Fax 051 940147- [osservatoriomiele@libero.it](mailto:osservatoriomiele@libero.it) - [www.osservatoriomiele.org](http://www.osservatoriomiele.org)

## Indicazioni obbligatorie, facoltative e opportunità

Gli obblighi relativi all'etichettatura del miele sono contenuti nel Decreto legislativo 179/04, relativo all'attuazione della Direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 168 del 20 luglio 2004. Il nuovo decreto fa inoltre riferimento alla norma generale sull'etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari (D. Lgs. 109/92, modificato dal D. Lgs. 23/06/03 n. 181, G.U. 167 del 21/07/03). Infine, il Ministero delle Politiche agrarie e Forestali ha emesso una circolare esplicativa (n. 1 dell'8 marzo 2005 pubblicata sulla G.U. n. 67 del 22/03/2005) sull'argomento.

Le indicazioni oggi obbligatorie sono:

- la denominazione di vendita (la parola miele o una delle definizioni di cui all'art. 1);
- la quantità netta o nominale
- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del produttore o confezionatore o venditore
- la dicitura di identificazione del lotto di produzione.
- l'indicazione del termine preferenziale di consumo;
- il Paese d'origine;
- la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento (quando diverso dall'indirizzo del responsabile di commercializzazione già indicato in etichetta).

Il termine preferenziale di consumo è la data fino alla quale il responsabile della commercializzazione considera che il prodotto conservi le sue proprietà specifiche e resti entro i limiti di composizione stabiliti dalla norma. Per il miele tale tempo non è definito obbligatoriamente, ma può essere deciso sotto la responsabilità di chi lo mette in commercio.

Diciotto mesi dalla smelatura può essere un termine prudenziale, consigliabile per i mieli a invecchiamento più rapido e le zone più calde (la velocità di degradazione del miele è fortemente influenzata dalla temperatura di conservazione); due anni o due anni e mezzo può essere un termine consigliabile per le altre situazioni.

Per i prodotti con tempi di conservazione di quest'ordine di grandezza, è consentito indicare la data sia con giorno, mese e anno, che con solo mese e anno (per i prodotti che si conservano fino a 18 mesi) o anche con il solo anno (per i prodotti conservabili per più di diciotto mesi).

Quando nella data non sia presente il giorno, l'indicazione "da consumarsi preferibilmente entro" deve essere sostituita da "da consumarsi preferibilmente entro la fine". Tali diciture devono precedere la data o l'indicazione del punto della confezione in cui il consumatore può trovarla e devono essere nello stesso campo visivo in cui compare la parola "miele" e il peso netto.

Il Paese o i Paesi di origine del miele (cioè dove il miele è stato raccolto) devono essere indicati in chiaro. La dicitura, largamente utilizzata, "miele italiano", in base a un parere espresso dalla repressione frodi, viene ritenuta atta ad ottemperare a quest'obbligo. Nel caso delle miscele di più Paesi è consentito l'uso, secondo i casi, delle diciture "Miscela di mieli originari della CE", "Miscela di mieli non originari della CE", "Miscela di mieli originari e non originari della CE", senza citare i singoli Paesi.

Sono inoltre permesse indicazioni relative all'origine botanica geografica. Un dettaglio importante rischiava però di rivoluzionare il mercato del miele: riferendosi all'origine floreale o vegetale, il legislatore usa il termine di "pianta", al singolare. Così facendo è chiaro il riferimento ai mieli uniflorali, ma sembrava esclusa la possibilità di utilizzare un'indicazione relativa all'origine botanica per i mieli di più di una pianta. Recentemente il Ministero delle Politiche agrarie e Forestali, attraverso la circolare n. 1 dell'8 marzo 2005 (G.U. n. 67 del 22/03/2005), si è espresso a favore della possibilità di utilizzare la menzione "MILLEFIORI". Nella stessa circolare ribadisce invece che le diciture quali "miele di montagna", "miele di prato" e "miele di bosco" non sono ammissibili.

Sono vietate invece, in base alle norme generali sull'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari preconfezionati, le indicazioni che possano indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto, che gli attribuiscono effetti o proprietà che non possiede, che suggeriscano particolari qualità quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche, o che attribuiscono al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana o accennino a tali proprietà. Le sanzioni per questo tipo di irregolarità sono costituite da multe tra 3.500 e 18.000 euro, mentre per le irregolarità relative al D. legislativo 179/04 le multe variano da 600 a 6.000 euro.

Usare bene l'etichetta, aiuta il consumatore a scegliere